

S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

TESTO APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE IL 30/03/2007

ARTICOLO 1

E' costituito il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI POLIZIA LOCALE (S.I.L.PO.L.). Esso riunisce nel suo seno i lavoratori appartenenti ai Corpi e servizi di Polizia Municipale, Provinciale e degli enti territoriali, d'ora in poi denominata *Polizia Locale d'Italia*.

Il S.I.L.PO.L. è un organismo sindacale libero, democratico, apolitico, rigorosamente estraneo a qualsiasi raggruppamento politico, indipendente da qualsiasi influenza di Governo.

ARTICOLO 2

Il S.I.L.PO.L. intende mantenersi su posizioni rigorosamente apolitiche riaffermando che la presenza del sindacalismo libero nel Paese è una necessità assoluta del rapporto politico-sociale essendo una componente primaria della vita associata.

ARTICOLO 3

Finalità principale del S.I.L.PO.L. e ragione della sua stessa esistenza è la difesa degli interessi e dei diritti degli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, anche sotto l'aspetto dell'organizzazione e regolamentazione degli stessi Corpi.

ARTICOLO 4

Il S.I.L.PO.L. si propone di realizzare i suoi scopi mediante l'azione concreta che si sviluppa nelle seguenti direzioni essenziali:

- lo studio e la soluzione di tutti i problemi rivendicativi della Categoria;
- l'intervento con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutono e si amministrano gli interessi della Categoria;
- la valorizzazione della professionalità intesa come momento qualificante che impegna i lavoratori in un confronto più democratico con le diverse componenti sociali;
- l'attività assistenziale a favore degli associati estrinsecata attraverso consulenza tecnico-giuridica ed interventi nell'espletamento di pratiche;
- promuovere e incentivare la formazione professionale, nonché servizi di assistenza previdenziale e contributiva e creare occasioni di svago per gli appartenenti ai Corpi e servizi di Polizia Locale, attraverso la costituzione di apposita associazione professionale.

ARTICOLO 5

Gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale ed i pensionati degli stessi, per associarsi al S.I.L.Po.L. dovranno fare richiesta al Sindacato Comunale competente per territorio dichiarando la piena accettazione del presente Statuto.

In mancanza del Sindacato Comunale la domanda va diretta al Sindacato Provinciale competente, ove questo dovesse mancare, a quello Regionale ed in subordine a quello Nazionale.

ARTICOLO 6

Non sono ammesse esclusioni se non per ragioni morali da valutarsi dai corrispondenti Collegi dei Probiviri.

Il socio è libero di recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento previa formale disdetta da presentare in doppia copia alla propria struttura aziendale che avrà cura di inoltrarne una all'ente da cui il recedente dipende, l'altra alla Segreteria Nazionale. La disdetta ha efficacia dal 1° giorno del mese successivo.

Le esclusioni per cause disciplinari saranno pure decise dagli appositi Collegi dei Probiviri.

ARTICOLO 7

E' riconosciuta la piena eguaglianza di diritti a tutti gli associati ed è garantita la partecipazione di essi ai sensi dello Statuto alla formazione delle deliberazioni sociali con la libertà di discussione e di votazione .

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le deliberazioni sociali con la libertà di discussione e di votazione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le deliberazioni sociali debbono essere prese dagli iscritti, in regola con la quota sociale, nelle rispettive assemblee.

Qualora qualcuno degli eletti cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti a seguito di coloro che sono risultati eletti.

ARTICOLO 8

Tutte le elezioni sindacali dovranno essere effettuate mediante voto segreto e diretto.

Ogni delegato non può essere che portatore della propria delega. Solo in caso di forza maggiore, che la Commissione elettorale riconoscerà o meno di volta in volta, può essere ceduta ad altro delegato.

Fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto, le riunioni di tutti gli Organismi sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei loro componenti e per le delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per tutte le elezioni relative ad Organismi esecutivi o deliberativi si applica il metodo proporzionale.

ARTICOLO 9

(ELETTORATO)

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, in tutti i gradi degli Organismi sindacali, coloro che sono regolarmente iscritti al Sindacato, che abbiano prelevato la tessera sociale e siano al corrente con i pagamenti delle quote sindacali.

ARTICOLO 10

(STRUTTURA)

La struttura del S.I.L.PO.L. è costituita da Organi Centrali e da Organi Periferici.

Sono Organi centrali :

- a) Il Congresso Nazionale
- b) Il Consiglio Nazionale
- c) Il Comitato Direttivo Nazionale
- e) Il Segretario Nazionale
- f) La Segreteria Nazionale
- g) Il Collegio Nazionale dei Sindaci
- h) Il Collegio Nazionale dei Proviviri

Sono Organi Periferici:

- a) Il Sindacato Regionale;
- b) Il Sindacato Provinciale;
- c) Il Sindacato Comunale.

ARTICOLO 11

(CONGRESSO NAZIONALE)

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo dirigente del S.I.L.PO.L. Esso è convocato dal Comitato Direttivo Nazionale in via ordinaria ogni cinque anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto con delibera motivata adottata dallo stesso Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi.

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti dai Congressi Regionali in proporzione al numero degli iscritti.

Il numero dei delegati partecipanti ai vari congressi comunali, provinciali, regionali e nazionale, è fissato di volta in volta dal Comitato Direttivo Nazionale in rapporto allo sviluppo assunto dall'Organizzazione.

Il Congresso è valido quando vi partecipano almeno i due terzi dei delegati.

Sono compiti del Congresso:

- esaminare il rendiconto sindacale finanziario dell'Organizzazione;
- deliberare sull'indirizzo politico-sindacale dell'Organizzazione;
- deliberare sull'utilizzazione delle risorse finanziarie nei futuri programmi di spesa;
- formulare le risoluzioni organiche del Sindacato per le piattaforme rivendicative;

- deliberare sulle modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti;
- eleggere il Segretario Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale, del quale almeno un componente dovrà essere donna al fine di potere assumere successivamente la carica di Responsabile del Coordinamento femminile all'interno della Segreteria Nazionale, nonché i Collegi Nazionali dei Sindaci e dei Probiviri.

All'atto della convocazione del Congresso, il Comitato Direttivo Nazionale, nomina la Commissione elettorale nazionale che avrà il compito di:

- procedere alla verifica dei poteri ;
- pronunciare giudizi in fase di appello rispetto alle delibere delle Commissioni elettorali regionali e provinciali;
- nominare il seggio elettorale nazionale;
- discutere in via definitiva i ricorsi contro il seggio elettorale o contro la proclamazione degli eletti;
- proclamare gli eletti e pronunciarsi sui ricorsi contro la proclamazione degli eletti in campo regionale e provinciale.

La Commissione elettorale nazionale decade dopo la proclamazione degli eletti e ad essa subentra il Segretario Nazionale che ne riceve in consegna gli atti.

Le decisioni congressuali sono vincolanti per tutti gli Organismi del Sindacato.

ARTICOLO 12

(CONSIGLIO NAZIONALE)

Il Consiglio Nazionale è l'organo consultivo del S.I.L.P.O.L.

Esso è convocato dal Segretario Nazionale e si riunisce su proposta del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- Comitato Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Segretari Regionali.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono vincolanti ed espresse a maggioranza di voti dei partecipanti presenti alla riunione.

Il Consiglio Nazionale delibera in merito a tutte le questioni che rivestono carattere di particolare importanza per l'intera struttura sindacale.

ARTICOLO 13

(COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE)

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'Organo cui compete di dirigere il Sindacato nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

Esso è costituito da trentuno membri, compreso il Segretario Nazionale che lo presiede. Nel Comitato Direttivo Nazionale debbono essere rappresentate tutte le regioni nelle quali opera il S.I.L.P.O.L. nonché la Responsabile *del* Coordinamento femminile nazionale eletta al Congresso Nazionale tra le delegate presenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'Organo deliberante nel rispetto della linea politico-sindacale approvata dal Congresso; controlla l'applicazione delle norme statutarie nei diversi gradi dell'organizzazione; imposta ed approva il bilancio del Sindacato; convoca ai sensi dello Statuto il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria.

Dà attuazione alle decisioni del Congresso, elegge nel suo seno i membri della Segreteria Nazionale assegnando i relativi incarichi.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce ogni quattro mesi su convocazione del Segretario Nazionale, straordinariamente esso si riunisce a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il Comitato Direttivo Nazionale decide il calendario riguardante la data ultima di celebrazione dei congressi comunali, provinciali e regionali, in preparazione del Congresso Nazionale.

ARTICOLO 14

(SEGRETARIO NAZIONALE)

Il Segretario Nazionale, eletto dal Congresso, ha la rappresentanza legale del Sindacato, ne coordina e sovrintende le attività; presiede il Comitato Direttivo Nazionale e la Segreteria Nazionale.

Sorveglia e regola l'andamento del Sindacato nonché la corretta applicazione ed esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Segretario Nazionale, nei casi di necessità ed urgenza, può assumere, salvo successiva ratifica degli Organi deliberanti, tutte le determinazioni che egli ritiene utili per il tempestivo intervento del Sindacato a tutela degli interessi della Categoria.

ARTICOLO 15 **(SEGRETERIA NAZIONALE)**

La Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo Nazionale nel suo seno. Essa si compone di almeno cinque membri ed è così composta:

- Segretario Nazionale;
- Segretario Nazionale Aggiunto;
- Vice Segretario Nazionale;
- Segretario Organizzativo;
- Segretario Amministrativo;
- Tesoriere Nazionale.

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Segretario Nazionale.

Essa è l'Organo esecutivo del Sindacato; attua i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocata dal Segretario Nazionale per sua iniziativa e a richiesta della maggioranza dei membri ogni qualvolta sia necessario nell'interesse del Sindacato.

La Segreteria Nazionale, in situazioni di urgenza, delibera su questioni di competenza del Comitato Direttivo Nazionale salvo ratifica di quest'ultimo Organismo.

La Segreteria Nazionale invita alle sue riunioni, qualora sia richiesto dalle circostanze, i Segretari Regionali i quali, in tal caso, vi partecipano a pieno titolo, nonché il rappresentante del Coordinamento femminile.

La Segreteria Nazionale può convocare, per particolari questioni organizzative, la conferenza dei Segretari Provinciali a titolo consultivo.

ARTICOLO 16 **(CARICHE SOCIALI)**

Tutte le cariche sociali hanno la durata massima di cinque anni e vengono rinnovate nei modi stabiliti dal presente Statuto.

Il Segretario Nazionale Aggiunto collabora con il Segretario Nazionale e lo sostituisce in caso di assenza.

Eventualmente si renda vacante la carica di Segretario Nazionale, il Segretario Nazionale Aggiunto ne assumerà le funzioni ad interim, sino alla celebrazione del Congresso straordinario che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla vacanza della carica di Segretario Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale sovrintende a tutti i servizi di cassa e di conservazione del patrimonio del Sindacato; provvede alla perfetta tenuta dei libri contabili e cura, in uno al Segretario Nazionale, la compilazione del bilancio da presentare al Collegio dei Sindaci e successivamente all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale. I delegati ai vari congressi comunali, provinciali, regionali e nazionale, durano in carica per il periodo intercorrente tra un Congresso ordinario e l'altro.

Gli Associati subentranti durano in carica per il residuo periodo di tempo spettante a quelli sostituiti.

Non si possono tenere più cariche sociali nello stesso Organo collegiale.

Le cariche affidate ai membri della Segreteria Nazionale sono incompatibili con analoghe cariche di Organi periferici.

Tutte le cariche sociali di qualsiasi ordine di Organismi periferici, nel loro ambito territoriale, hanno le medesime attribuzioni e rappresentatività di quelle nazionali. Gli Associati investiti di cariche sociali saranno considerati dimissionari se assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive.

ARTICOLO 17 **(ORGANIZZAZIONI PERIFERICHE)**

Le Organizzazioni Periferiche del S.I.L.PO.L. sono:

- Sindacato Regionale;
- Sindacato Provinciale;
- Sindacato Comunale.

ARTICOLO 18
(SINDACATO REGIONALE)

Sono Organi del Sindacato Regionale:

- Il Congresso regionale;
- Il Consiglio Regionale;
- Il Comitato Direttivo Regionale;
- Il Segretario Regionale;
- La Segreteria Regionale;
- Il Collegio Regionale dei Sindaci;
- Il Collegio Regionale dei Probiviri.

Il Congresso Regionale è convocato dal Comitato Direttivo regionale in preparazione dal Congresso Nazionale, in via straordinaria, quando sia richiesto dalle circostanze.

I delegati del Congresso Regionale sono eletti dai Congressi Provinciali in proporzione al numero degli iscritti fissato dal Comitato Direttivo Nazionale di volta in volta.

Il Consiglio Regionale, Organo consultivo del Sindacato Regionale, è composto dal Comitato Direttivo Regionale, dalla Segreteria Regionale, dai Segretari Provinciali e dai Segretari Aziendali dei Comuni capoluogo di Provincia.

Il Comitato Direttivo Regionale è costituito da quindici membri, compreso il Segretario Regionale che lo presiede. Nel Comitato Direttivo Regionale debbono essere rappresentate tutte le province della Regione nelle quali opera il S.I.L.P.O.L.

Il Segretario Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed ha la rappresentanza legale del Sindacato nell'ambito Regionale.

La Segreteria Regionale è composta da sette membri, compreso il Segretario Regionale, ed è eletta dal Comitato Direttivo Regionale nel suo seno.

Per il funzionamento e la costituzione degli Organi del Sindacato Regionale valgono, in quanto applicabili anche per analogia, le norme previste per i corrispondenti Organi Centrali dal presente Statuto.

ARTICOLO 19
(SINDACATO PROVINCIALE)

Sono Organi del Sindacato Provinciale:

- Il Congresso Provinciale;
- Il Consiglio Provinciale;
- Il Comitato Direttivo Provinciale;
- Il Segretario Provinciale;
- La Segreteria Provinciale;
- Il Collegio Provinciale dei Sindaci;
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

I delegati al Congresso Provinciale sono eletti dalle assemblee comunali in proporzione al numero degli iscritti fissato di volta in volta dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Provinciale, Organo consultivo del Sindacato Provinciale, è composto dal Comitato Direttivo Provinciale, dalla Segreteria Provinciale e dai Segretari Comunali.

Il Comitato Direttivo Provinciale è costituito da undici membri, compreso il Segretario Provinciale che lo presiede.

Il Segretario Provinciale è eletto dal Congresso e presiede il Comitato Direttivo Provinciale e la Segreteria Provinciale.

La Segreteria Provinciale, composta da cinque membri compreso il Segretario Provinciale, è eletta dal Comitato Direttivo provinciale nel suo seno.

Per il funzionamento e la costituzione degli Organi del Sindacato Provinciale valgono le norme previste dal presente Statuto per i corrispondenti Organi Centrali, in quanto applicabili anche per analogia.

ARTICOLO 20
(SINDACATO AZIENDALE)

Il Sindacato Comunale è costituito nei Comuni nei quali vi sia almeno un iscritto al S.I.L.P.O.L. Sono Organi del Sindacato Sezionale:

- L'Assemblea;
- Il Comitato Direttivo Sezionale;

- Il Segretario Sezionale;
- La Segreteria Sezionale.

L'Assemblea elegge il Segretario Sezionale, il Comitato Direttivo Sezionale nonché i delegati al Congresso Provinciale in proporzione al numero fissato di volta in volta dal Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Sezionale è composto almeno da cinque membri compreso il Segretario Sezionale.

La Segreteria è composta da almeno tre membri compreso il Segretario Sezionale. Le altre due cariche sono quella di Vice Segretario e di Tesoriere.

ARTICOLO 21

(ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA)

Tutte le Strutture regionali con almeno n. trenta iscritti sono finanziariamente autonome e pertanto rispondono, attraverso il Segretario Regionale e il Tesoriere Regionale degli impegni assunti ai sensi di legge. Fino a quando non si sarà raggiunto il succitato numero minimo di iscritti il Segretario Nazionale ha la piena gestione della struttura regionale e le quote contributive saranno versate nella Tesoreria Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale determina le quote percentuali spettanti su tutti i proventi ai vari Organismi.

Il Comitato Direttivo Nazionale determina altresì la misura dei contributi mensili che le Organizzazioni periferiche possono imporre ai propri iscritti. In mancanza, decidono i Comitati Direttivi Regionali.

Altri contributi aggiuntivi, regolarmente deliberati dagli Organi Esecutivi Centrali e Periferici non possono avere che carattere di volontarietà.

Il Segretario Nazionale, una volta raggiunto il succitato numero minimo di iscritti, autorizza l'apertura di appositi conti correnti bancari o postali, con firma *disgiunta* di due dirigenti SILPOL, appositamente incaricati dal Segretario Nazionale, quali: Coordinatore Regionale e Tesoriere Regionale, presso agenzie di credito o uffici postali, al fine di farvi confluire le quote del contributo mensile dei soci. Il Coordinatore Regionale e il Tesoriere Regionale incaricati sono personalmente responsabili della gestione delle risorse finanziarie della Struttura regionale.

ARTICOLO 22

E' precipuo compito degli organismi periferici in ordine alla specifica competenza territoriale, intervenire, nell'interesse degli iscritti, in tutte le questioni che investono i rapporti di lavoro dei Vigili Urbani, tenendo costantemente informati dell'andamento delle trattative gli Organismi territoriali di grado superiore, ai quali potranno chiedere l'assistenza ed essere da questi affiancati nell'azione.

ARTICOLO 23

(SCIOPERO)

Lo sciopero potrà essere attuato solo per gli scopi dell'Organizzazione ed è l'arma estrema di difesa.

Esso, pertanto, potrà essere proclamato solo dopo aver espletato tutti i tentativi di conciliazione.

La dichiarazione di sciopero è demandata alle assemblee competenti, previa notificazione agli Organismi di grado superiore.

ARTICOLO 24

(COLLEGIO DEI SINDACI)

Il controllo amministrativo di ogni Organismo del Sindacato è esercitato da un Collegio dei Sindaci costituito da cinque elementi, tre effettivi e due supplenti, eletti dai rispettivi Congressi.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed adempie alle sue funzioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabile.

ARTICOLO 25

(COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Gli Organismi di base (Assemblea e Congressi) eleggeranno un Collegio dei Probiviri di cinque membri, tre effettivi e due supplenti, che nominerà nel proprio seno un Presidente.

Al Collegio dei Probiviri saranno demandati, nell'ambito dell'Organizzazione territorialmente competente, l'esame e le decisioni dei casi di disciplina che, minando l'unità del Sindacato, possono recare nocimento all'intera Organizzazione.

Tali casi sono rappresentati al Collegio dal Segretario Responsabile, sentito il Comitato Direttivo.

Le sanzioni disciplinari, in relazione alla loro gravità, possono essere:

- l'ammonizione,
- la sospensione dall'attività sindacale
- l'espulsione da socio.

Chiunque, investito da carica sindacale, svolga attività contraria alle decisioni regolarmente prese dagli Organi Direttivi del Sindacato e comunque dannose agli interessi comuni decade, su decisione del Collegio dei probiviri dell'Organizzazione di grado immediatamente superiore, dalla carica ed è passibile di provvedimenti disciplinari che possono giungere fino all'espulsione dal Sindacato.

Nelle more del provvedimento del Collegio dei probiviri, il deferito può essere sospeso da ogni attività sindacale, con provvedimento del Segretario responsabile dell'Organizzazione immediatamente superiore su conforme deliberazione del Comitato Direttivo.

Contro le decisioni del Collegio dei probiviri del Sindacato Comunale e Provinciale è ammesso ricorso, in grado d'appello, al Collegio Regionale dei Probiviri; definitivamente decide, sempre su ricorso, il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento preso dal Collegio dei Probiviri di grado inferiore ma non quello di sospensione preso dal Segretario Responsabile.

ARTICOLO 26 (PATRIMONIO)

Il patrimonio del Sindacato è costituito dai contributi mensili associativi degli iscritti, dai mobili e dalle attrezzature esistenti nelle sedi, nonché da ogni altro bene che comunque ed a qualsiasi titolo potrà pervenire alla Organizzazione

ARTICOLO 27 (INDIVISIBILITA' DEL PATRIMONIO)

Il patrimonio durante la vita dell'Organizzazione non è mai ripartibile.

In caso di scioglimento del Sindacato esso sarà venduto all'asta ed il ricavato verrà devoluto alle vedove ed agli orfani minori e invalidi al lavoro degli associati.

ARTICOLO 28 (LIBRI SOCIALI)

Il S.I.L.Po.L. deve tenere:

- a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui debbono essere trascritti i verbali;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria;
- d) Il libro di contabilità;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci;
- f) Lo schedario degli aderenti con l'annotazione degli estremi delle tessere rilasciate ad ognuno di essi e del pagamento dei contributi.

ARTICOLO 29 (NOTIZIARIO SINDACALE)

Gli Organi Centrali del Sindacato promuovono la PUBBLICAZIONE SPECIALE del notiziario sindacale e professionale "Il Notiziario della Polizia Locale" quale organo d'informazione di proprietà del S.I.L.Po.L. a diffusione nazionale.

Per il raggiungimento del predetto obiettivo fra gli scopi del S.I.L.PO.L. è prevista anche l'editoria.

Un Direttore ed un Vice Direttore, nominati dalla Segreteria Nazionale, rappresentano legalmente la proprietà della pubblicazione speciale, congiuntamente o separatamente, con possibilità di nominare il Direttore responsabile e gli altri collaboratori.